

**COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO – C.F. 00238090641
(Provincia di Avellino)**

Prot. n. 0006759 del 18.08.2014

Settore Economico Amministrativo

OGGETTO: Pubblicazione Statuto Comunale.

**COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO
PROV. DI AVELLINO
STATUTO COMUNALE**

Approvato con delibera del C.C. n. 28 del 03.03.2000 e successivamente adeguato con delibere del C.C. n. 68 del 27.12.2002 e n. 21 dell'11.07.2014.

**TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI**

Art. 1

Definizione

1. Il Comune di Monteforte Irpino è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dal presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2

Autonomia

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della Convenzione Europea relativa alla Carta Europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue, inoltre, obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali.

8. Il Comune, infine, attua un decentramento di funzioni e di attività con la istituzione di comitati di quartieri e con l'adozione di appositi regolamenti.

Art. 3

Sede

1. La sede del Comune è sita in Via Loffredo. Essa potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta Comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune.

Art.4

Territorio

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica. Si estende per Kmq. 28 nei fogli di mappa da 1 a 32. Confina a Nord con il Comune di Mercogliano, a Sud con i Comuni di Moschiano e Taurano, ad Est con i Comuni di Forino e Contrada e ad Ovest con il Comune di Mugnano del Cardinale. Ha un'altitudine di 545 metri sul livello del mare.

Art.5

Stemma – Gonfalone – Fascia tricolore – Distintivo del Sindaco.

1. Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi all'allegato A), che forma parte integrante del presente Statuto.

2. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4. L'uso dello stemma, da parte di associazioni ed enti operanti nel Comune, può essere autorizzato con delibera della Giunta Comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art.6

Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) Realizzerà iniziative varie (incontri, convegni, tavole rotonde) che sollecitino la disponibilità all'impegno amministrativo, al fine di garantire anche nella Giunta la presenza di entrambi i sessi, prevedendo all'uopo appositi finanziamenti nel bilancio comunale, tenuto anche conto che il Sindaco può nominare un assessore esterno, così come previsto nel successivo art. 36;

b) Riserva alle donne, secondo le previsioni di legge, i posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 36, comma 3, lett. c) del D.Lgs. N. 165 del 30 marzo 2001.

L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata.

c) Adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità a uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - ;

d) Garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

e) Adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

Art.7

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue attribuzioni, il diritto alla salute. Attua idonei interventi per renderlo effettivo, con particolare riferimento alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, nonché alla tutela della maternità e della prima infanzia.

Art.8

Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque;

2. Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico e paesaggistico garantendone il godimento da parte della collettività.

Art.9

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero.

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingue, di costume, di tradizioni locali, folcloristiche e religiose.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune: favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni, culturali, ricreative e sportive; promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti assicurandone l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 8 e 10 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

4. Le modalità di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito regolamento, che dovrà altresì prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per finalità di carattere sociale perseguite dagli enti stessi.

Art.10

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e impianti industriali, turistici e commerciali.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento per il verificarsi di pubbliche calamità.

Art.11

Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, ponendo particolare attenzione a manifestazioni di creatività rilevanti artisticamente; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici.
4. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Art.12

Funzioni programmatiche

1. Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative alla organizzazione e alla erogazione di servizi e servizi di assistenza e di beneficenza di propria competenza.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo comma, il Consiglio comunale su proposta della Giunta, predispone annualmente un programma relativo:
 - a) manifestazioni ricreative, culturali e sociali in favore dei meno abbienti e in particolare, dell'infanzia e degli anziani;
 - b) accogliimento in idonei istituti delle persone inabili al lavoro o anziani;
 - c) predisposizione di locali, idoneamente attrezzati, per raccogliere nelle ore diurne anziani e inabili;
3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, il Consiglio Comunale stabilisce apposite tariffe, esonerando dal pagamento della retta le persone prive di disponibilità finanziarie.
4. Il Sindaco o l'assessore da lui delegato, si avvale, nell'esercizio delle predette attività, dell'opera degli assistenti sociali o di eventuali associazioni di volontariato.

Art.12 bis

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate, coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e con l'Azienda Sanitaria Locale per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate, con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.
3. All'interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone portatrici di handicap ed i loro familiari o chi ne fa le veci.

Art.13

Partecipazione, decentramento e cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 8 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

Art. 14

Gestione diretta dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi, nelle forme che saranno meglio specificate nel successivo art. 65.

Art. 15

Conferenza Stato – Città – Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla Legge 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della Conferenza Stato – Città – Autonomie locali, in particolare per:

- a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
- b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 112 e seguenti del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 16

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

CAPO I

Art. 17

Organi e loro attribuzioni

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune. Egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 18

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta. Sono da assumere a scrutinio segreto negli altri casi stabiliti dal regolamento.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal vice-segretario, ove esistente, o da altro Segretario nominato, per l'occasione, dal Sindaco.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

CAPO II

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 19

Elezione – Composizione – Presidenza - Consigliere anziano – Competenze

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, sono definiti da legge dello Stato. Le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico – amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
3. Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente che viene eletto fra i consiglieri comunali a maggioranza assoluta e con il sistema del voto segreto. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.
4. Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere anziano.
5. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere Anziano fino alla elezione del Presidente del Consiglio che deve avvenire nella stessa seduta..

6. La norma che istituisce la figura del Presidente del Consiglio è attuabile con l'entrata in vigore del nuovo Statuto

7. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

8. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Ente, Aziende e Istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Allorché i rappresentanti siano in numero superiore a due, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze. In tali casi si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte, rispettivamente, i Consiglieri di maggioranza e di minoranza.

Art. 20

Consiglieri comunali – Convalida – Programma di Governo

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 e seguenti del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice Sindaco, dallo stesso nominata.

5. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai capigruppo consiliari il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

7. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

8. La verifica da parte del Consiglio della attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 21

Funzionamento – Decadenza dei consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:

- cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;
- tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;
- un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;
- il giorno di consegna non viene computato.

b) Nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno devono essere depositate, da parte del responsabile del servizio con il relativo parere, contestualmente all'emanazione dell'atto di convocazione del Consiglio. Tale norma in pendenza del regolamento del Consiglio è immediatamente applicabile.

c) Prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di non meno un terzo dei consiglieri assegnati:

- La metà dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco, per le sedute di prima convocazione;
- 1/3 dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco, per le sedute di seconda convocazione.

Richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione.

d) Il Presidente, ad eccezione della prima seduta dopo le elezioni, ha il potere di convocazione e di direzione del Consiglio.

e) Fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto.

f) Indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta.

2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al prece-dente comma 1, nonché in casi di contestazione, salva diversa determinazione dei singoli consiglieri che possono decidere come al successivo comma 3, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista, fatta salva la diversa volontà espressa dai singoli gruppi:

- a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti;
- b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.

3. I consiglieri comunali possono costituire gruppi consiliari, di almeno due membri, non corrispondenti alle liste nelle quali gli stessi sono stati eletti.

4. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

5. La mancata partecipazione a tre sedute di consiglio (ordinarie) consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

6. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Art. 22

Sessioni di Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

- a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
- b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 23

Modalità di convocazione e deliberazione del Consiglio

1. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti, contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi almeno un giorno dopo la prima.

2. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata effettuata la convocazione, è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno ventiquattro ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

3. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'Albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

4. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali nei termini fissati dall'art. 21, comma 1 lett. b).

5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

Art. 24

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni unicamente dopo che il Presidente dichiara aperta la seduta e prima dell'approvazione dei verbali della seduta precedente.

2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco, all'assessore per avere informazioni o spiegazioni su un determinato argomento o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendono adottare in relazione allo stesso argomento.

3. Il consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

4. Il Sindaco, accertato che l'interrogazione corrisponde per il suo contenuto a quanto previsto dal precedente comma 2 dispone:

- a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro trenta giorni dal ricevimento;
- b) se deve essere data risposta orale che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile il Sindaco con provvedimento motivato ne notifica il diniego. E' fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l'interrogazione sotto-scritta da almeno tre consiglieri. In tal caso l'interrogazione dovrà essere iscritta senza altro indugio all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.

6. Per la trattazione delle interrogazioni in Consiglio dovranno essere osservati i seguenti ordine e tempi:

- a) l'interrogante illustra l'interrogazione;
- b) il Sindaco o l'assessore hanno l'obbligo di rispondere;
- c) l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto;
- d) per ogni intervento ciascuno dispone di cinque minuti di tempo.

7. Il Sindaco o l'assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle istanze di sindacato ispettivo che ogni consigliere ha la facoltà di proporre. Le modalità sono quelle di cui ai precedenti commi.

8. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre, essi hanno diritto ad ottenere, da parte del Presidente, una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo.

Art. 25

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. I regolamenti, salvo espressa e diversa previsione di legge, entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 delle disposizioni preliminari del Codice Civile.

3. I regolamenti sono pubblicati nell'apposita sezione in "Amministrazione Trasparente" nella sezione "Atti Generali". Della delibera di approvazione viene data notizia con apposito avviso sul sito web del Comune.

Art. 26

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di un rappresentante della minoranza.

2. La composizione ed il funzionamento, delle dette commissioni, sono stabilite con apposito regolamento.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

Art. 27

Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.

3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale provvede alla nomina, al suo interno, del Presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione.

C A P O III

SINDACO

Art. 28

Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e di-retto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale. La legge stabilisce, altresì, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione. Egli esercita le

funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Sulla base degli indirizzi del Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Art. 29

Dimissioni ed impedimento del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

3. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alle elezioni del nuovo Sindaco e le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice-sindaco.

4. L'impedimento permanente del Sindaco viene dichiarato dal Consiglio che dovrà provvedervi, previo contraddittorio, con l'assunzione di una formale deliberazione.

5. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vice-sindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano per età, di concerto con i gruppi consiliari.

6. La commissione, nel termine di trenta giorni dalla nomina, relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

7. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 30

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

2. In caso di assenza o impedimento del vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

3. Alla carica di vice Sindaco non può essere delegato l'assessore esterno il quale, comunque ed in ogni caso, non potrà mai assumere le funzioni di Presidente del Consiglio.

Art. 31

Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore o consigliere, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe, di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano ai delegati i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni delegato, ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni, di cui al precedente comma, devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio nonché pubblicate nell'albo pretorio.

Art. 32

Divieto generale di incarichi e consulenze – Obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al vice-Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o, comunque, sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 33

Altre attribuzioni del Sindaco

1. Attribuzioni di amministrazione:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;

- b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
- c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e innovazioni;
- d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
- e) nomina il Segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo;
- f) conferisce gli incarichi esterni secondo quanto stabilito dal successivo art. 77.

2. Attribuzioni di vigilanza:

- a) il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso aziende speciali, le istituzioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale;
- b) egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove direttamente, o tramite il segretario, le indagini e le verifiche sull'intera attività del Comune.

3. Attribuzioni di organizzazione:

- a) il Sindaco secondo le modalità e i termini di cui all'art. 39, comma 2, può richiedere al Presidente del Consiglio la convocazione per la trattazione di argomenti rientranti nella competenza dell'organo a norma dell'art. 42 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000
- b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalla legge;
- c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 34

Mozione di sfiducia

- 1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non ne comporta le dimissioni.
- 2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
- 3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

C A P O IV

GIUNTA

Art. 35

Funzioni e nomina

- 1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
- 2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale.
- 3. Il Sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva.
- 4. I soggetti chiamati alla carica di vice Sindaco o assessore devono: - essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.
- 5. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.
- 6. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco e gli altri casi di decadenza, di cui all'art. 60 e seguenti del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 36

Composizione e presidenza

- 1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da numero massimo di cinque assessori, compreso il Vice Sindaco. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di uno (1). Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del Consiglio. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 37

Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nella amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

4. L'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta.

5. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 32, lett. i) ed l), dell'art. 42 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 38

Funzionamento

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco nelle forme di rito che fissa gli argomenti all'ordine del giorno della seduta.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE – DIFENSORE CIVICO

CAPITOLO I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI – RIUNIONI – ASSEMBLEE

CONSULTAZIONI – ISTANZE E PROPOSTE

Art. 39

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tal fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente, l'Amministrazione comunale favorisce:

- a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
- b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 40

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle

attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2.L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3.Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4.Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 41

Consultazioni

1.Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2.Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3.I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4.I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 42

Istanze e proposte

1.I cittadini possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2.Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.

3.Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da 500 cittadini, con firme autenticate, con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

C A P O II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 43

Libere forme associative

1.Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi e culturali, mense scolastiche ed altro.

2.Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione, secondo le norme del regolamento che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.

3.I comitati di gestione riferiscono annualmente delle loro attività, con una relazione che è inviata al Consiglio comunale.

4.La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune previa stipula di convenzioni ad hoc.

5.Le libere associazioni per poter usufruire del sostegno del Comune debbono farne richiesta mediante la presentazione di apposita domanda alla quale dovrà essere allegato lo Statuto e l'atto costitutivo.

6.Una commissione speciale, nominata dal Consiglio e composta da membri dello stesso, valuterà sulla scorta del relativo regolamento, l'esistenza o meno dei requisiti richiesti.

7.Il bilancio comunale prevederà, all'uopo, un capitolo di spesa.

Art. 44

Consulta degli Enti e degli operatori

1.E' costituita la Consulta degli enti e degli operatori nel settore turistico, sportivo e culturale che coadiuva l'assessorato competente nella ricerca e nella promozione di iniziative atte a qualificare e migliorare l'intervento per lo sviluppo del turismo e del tempo libero al fine di salvaguardare la immagine del Comune.

2.E' composta dall'assessore con delega ad hoc, da quattro rappresentanti del consiglio e da un

rappresentante di ogni circolo o associazione giuridicamente riconosciuto operante nel territorio comunale, a tal uopo è istituito presso il competente assessorato un Albo.

3. La Consulta elabora e programma i singoli interventi da sottoporre al consiglio comunale.

Art. 45

Associazione Pro-loco

1. Il Comune riconosce all'Associazione "Pro loco" il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici, culturali e di promozione turistica.

2. Di intesa con la "Pro loco" il Comune assumerà iniziative rivolte a:

- favorire la valorizzazione turistica, la salvaguardia del patrimonio storico, folcloristico ed ambientale della località;
- promuovere attività ricreative ed a coordinare tutte le attività promozionali.

Art. 46

Comitati di quartiere

1. Sono istituiti i comitati di quartiere. La costituzione degli stessi avverrà per zone vicinorie. All'uopo il territorio comunale viene diviso nelle seguenti tre zone:

- a) Gaudi, Vetriera, Campi, Borgo, Naspa, S. Martino;
- b) Via Nazionale (nella parte delimitata dagli incroci di Via Loffredo e Corso Garibaldi), Corso Vittorio Emanuele, Piazza Umberto, Via Roma, Via Loffredo, Portella;
- c) Via Alvanella, Via Taverna Campanile, Via Molinelle, Via Aldo Moro, Via Rivarano.

2. Modalità di costituzione, i metodi di reclutamento dei rappresentanti ed il funzionamento dei comitati di quartiere sono rinviate ad apposito regolamento comunale che il Consiglio dovrà adottare.

Art. 47

Interrogazioni

1. Tutte le organizzazioni, di cui sopra, i comitati di quartiere e, comunque, ogni singolo cittadino possono rivolgere interrogazioni al Sindaco in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta alla interrogazione dovrà essere fornita entro trenta giorni dalla ricezione della stessa.

Art. 48

Diritto di iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di pro-poste redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un ventesimo della popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. L'iniziativa di cui al comma 1 si esercita, altresì, mediante la presentazione di proposte da parte di uno o più comitati di quartiere.

4. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie: revisione dello statuto, tributi e bilancio, designazioni e nomine.

5. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

6. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

Art. 49

Procedura per l'approvazione della proposta

1. La commissione consiliare appositamente costituita dal Consiglio comunale e alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio comunale entro il termine di sessanta giorni.

2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della commissione.

3. Se il Consiglio non vi provvede, entro il termine di cui al precedente comma, ciascun consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale entro trenta giorni.

4. Scaduto quest'ultimo termine la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

C A P O III

REFERENDUM

Art. 50

Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza

comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

- a) in materia di tributi locali e di tariffe;
- b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e sugli strumenti urbanistici;
- c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il trenta per cento (30%) dei cittadini residenti e che godano dei diritti politici;
- b) il Consiglio comunale.

I referendum possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 51

Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento deve prevedere:

- a) i requisiti di ammissibilità;
- b) i tempi;
- c) le condizioni di accoglimento;
- d) le modalità organizzative;
- e) i casi di revoca e sospensione;
- f) le modalità di attuazione.

Art. 52

Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

C A P O IV

DIFENSORE CIVICO

Art. 53

Istituzione dell'ufficio

1. È istituito nel Comune l'ufficio del "difensore civico" quale garante del buon andamento, della imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

3. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione dell'ufficio del difensore civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito regolamento che sarà emanato dal Consiglio comunale, regolamento al quale, comunque, si rimanda.

Art. 54

Nomina

1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune tra coloro che hanno presentato apposita domanda.

2. Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

3. Il Consiglio comunale è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del difensore civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni. In sede di prima applicazione il Consiglio deve essere convocato entro trenta giorni dall'approvazione del regolamento che disciplina le funzioni, i campi e le procedure di intervento del difensore civico.

Art. 55

Requisiti

1. Il difensore civico è scelto fra i cittadini residenti, muniti di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio e che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico - amministrativa.

2. Non sono eleggibili alla carica:

- a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
- c) gli amministratori di enti o aziende dipendenti dal Comune;
- d) i segretari dei partiti politici e i ministri di culto.

Art. 56

Durata in carica, decadenza e revoca

- 1. Il difensore civico dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta.
- 2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.
- 3. Il difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio comunale adottato con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 57

Sede, dotazione organica ed indennità

- 1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso la Casa comunale. Al detto ufficio sarà assegnato personale scelto nell'ambito del ruolo unico del personale comunale da parte della Giunta e d'intesa con lo stesso difensore civico.
- 2. La determinazione dell'indennità da assegnare al difensore civico, comprensiva del rimborso spese, è demandata al regolamento di cui al comma 3 dell'art. 53.

Art. 58

Rapporti con gli organi comunali.

- 1. Il difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione invia:
 - a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;
 - b) relazioni dettagliate alla Giunta comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;
 - c) una relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio comunale, sull'attività svolta nel precedente anno, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici comunali o degli enti e aziende che, comunque, sono stati oggetto del suo intervento.

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 59

Albo pretorio

- 1. E' istituito nella sede del Comune in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
- 2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

Art. 60

Svolgimento dell'attività amministrativa

- 1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
- 2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
- 3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 61

Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo

- 1. L'avvio del procedimento amministrativo deve essere comunicato, dall'ufficio competente, a tutti coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a darne avviso alla cittadinanza mediante affissione all'Albo pretorio.
- 2. Nella detta comunicazione, che deve avvenire mediante nota direttamente inviata all'interessato, devono essere indicati: l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento e l'oggetto del procedimento.
- 3. Chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni portatrici di interessi diffusi, ha la facoltà di intervenire nel procedimento, prendere visione degli atti, presentare memorie e documenti con l'obbligo dell'Amministrazione di esaminarli.
- 4. Qualora non sia possibile la comunicazione personale, come al precedente punto 2 o la stessa risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione opererà per diverse e, comunque, idonee forme di pubblicità.

TITOLO V

PATRIMONIO – FINANZA – CONTABILITA'

Art. 62

Demanio e patrimonio

1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L. 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.
2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 63

Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267/2000.

Art. 64

Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento, di cui al comma 2 del precedente articolo, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

TITOLO VI

I SERVIZI

Art. 65

Forme di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile.
2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
 - a) In economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) In concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) A mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) A mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, salvo quanto previsto nel successivo art. 67.

Art. 66

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 67

Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi economicamente ed imprenditorialmente rilevanti il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di una azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.
2. Sono organi dell'azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore:
 - a) il Consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
 - b) il Presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
 - c) il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo statuto dell'azienda può prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
3. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del

Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente dell'azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

5. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

6. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa con proprio regolamento.

7. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

9. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 68

Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo dal Consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dal presente statuto per le aziende speciali.

4. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 69

Società

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui all'art. 113 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e anche in deroga a quanto previsto dall'art. 9, primo comma, lettera d), della L. 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'art. 10 della L. 8 novembre 1991, n. 362.

3. Per l'applicazione del comma 2, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 116 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267/2000, e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 553 e successive modifiche ed integrazioni, emanato in attuazione del disposto dell'art. 12 della legge 498/92.

Art. 70

Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

TITOLO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE

ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 71

Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri Comuni e con la Provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 72

Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque, di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII

UFFICI E PERSONALE – SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 73

Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 74

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della L. 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque, in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 75

Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dello accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

Art. 76

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 77**Incarichi esterni**

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermo restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermo restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti, di cui al presente comma, non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da un'indennità ad personam commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'art. 169 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal D.Lgs. 165/2001 e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

C A P O II**SEGRETARIO COMUNALE – VICE SEGRETARIO****Art. 78****Segretario Comunale – Direttore Generale**

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

3. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, al Segretario Comunale spettano i compiti previsti dall'art. 108 innanzi indicato. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.

5. Per effetto dell'art. 97, comma 4 lett. d) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 è data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario Comunale le funzioni (tutte o parti di esse) di cui all'art. 107, comma 2 e 3, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 79**Vice Segretario comunale**

1. Il regolamento e la dotazione organica del personale potranno prevedere un posto di Vice-Segretario apicale, avente funzioni vicarie.

Art. 80**Responsabili degli uffici e dei servizi**

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettate dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione

verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
- l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente di cui all'art. 54 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
- m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune.

3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

4. Le funzioni, di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Art. 81

Avocazione

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.

Art. 82

Ufficio di staff

1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della Giunta, al detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 83

Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 84

Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per

due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2.Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3.L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei Comuni e delle Province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Il Responsabile del Settore Economico/Amministrativo
(Dott.ssa Fabiola Frarricciardi)

Allegato A)

STEMMA



GONFALONE

